

Norma di comportamento Aidc n. 181 dell'8 giugno 2011: l'Aidc sulla disciplina fiscale dell'avviamento in caso di conferimento d'azienda di Duilio Liburdi  
(in "il fisco" n. 26 del 27 giugno 2011, pag. 2-4219)

**ABSTRACT** - Con la norma di comportamento n. 181 del giugno 2011, l'Associazione italiana dottori commercialisti esprime la propria posizione in merito al trattamento dell'avviamento nell'ambito delle operazioni di trasferimento di azienda. Va immediatamente osservato come l'associazione giunga a delle conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle raggiunte dall'Agenzia delle Entrate che, nella sostanza, appaiono più rispettose della disciplina civilistica e fiscale.

### **1. La norma di riferimento e la posizione dell'Amministrazione finanziaria**

L'Agenzia delle Entrate si è soffermata sul trattamento fiscale della posta avviamento in seguito a operazioni di conferimento di azienda nell'ambito della circ. n. 8 del 4 marzo 2010 (1), esaminando il sistema di riallineamento dei valori di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185. Più in particolare, il documento di prassi ha esaminato il caso del soggetto che ha in precedenza iscritto in bilancio (per effetto di un'operazione di fusione, scissione o conferimento ex art. 176 del Tuir) il relativo valore di avviamento procedendo poi al riallineamento dello stesso ai sensi dell'art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008 e, successivamente, conferito ai sensi dell'art. 176 del Tuir il ramo d'azienda cui è riferibile l'avviamento iscritto e affrancato.

Una volta esposto il disposto normativo di cui al predetto art. 176 del Tuir, l'Agenzia afferma come il concetto di azienda conferita debba ricondursi al complesso delle attività e delle passività che il soggetto conferente trasferisce al soggetto conferitario per effetto e a causa dell'operazione straordinaria in esame, con esclusione dell'asset avviamento che non è oggetto di trasferimento e che viene stornato dalla contabilità del soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla "dismissione" del compendio aziendale di riferimento dovendo dunque essere escluso dal concetto di trasferimento di azienda. Ciò anche quando, contabilmente, il valore dell'avviamento sia incluso nel valore delle attività dismesse ai fini della quantificazione dell'utile o della perdita da conferimento.

Conseguentemente, da un punto di vista fiscale:

- il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita equivale alla somma algebrica dei valori fiscali di tutti gli elementi patrimoniali trasferiti, escluso il valore fiscale (che resta in capo al soggetto conferente) dell'asset avviamento riferibile al compendio aziendale trasferito;

- il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, il valore fiscale dell'azienda conferita (da cui si è escluso l'avviamento ad essa riferibile), mentre il soggetto conferitario, in virtù del principio di neutralità che caratterizza fiscalmente tale operazione, subentra in tutti i valori fiscali che l'azienda conferita aveva presso il soggetto conferente, escluso il valore dell'avviamento;

- il soggetto conferente che aveva effettuato il riallineamento ai sensi del D.L. n. 185/2008, deve continuare nel processo di ammortamento del valore fiscale dell'avviamento "cancellato". Analoga conclusione viene raggiunta dall'Amministrazione finanziaria nel caso in cui il soggetto conferente abbia precedentemente affrancato il valore dell'avviamento ai sensi dell'art. 176, comma 2-ter, del Tuir, ovvero degli artt. 172, comma 10-bis, e 173, comma 15-bis, del Tuir e abbia successivamente effettuato un'operazione di conferimento di azienda ai sensi dell'art. 176 del Tuir;

- la conservazione del diritto alla deduzione del valore fiscale residuo dell'avviamento "cancellato" in capo al conferente assume rilevanza anche nella ulteriore ipotesi in cui il valore dell'avviamento "cancellato" fosse fiscalmente riconosciuto in quanto acquisito a titolo oneroso, per esempio, per effetto di una precedente operazione di acquisto di azienda. In tal caso, infatti, il soggetto conferente deve continuare il proprio procedimento di deduzione fiscale ai sensi dell'art. 103, comma 3-bis, del Tuir.

La motivazione dell'Amministrazione finanziaria si è fondata su due aspetti quali:

- la quantificazione dell'avviamento da cancellare deriva da un processo di natura necessariamente valutativa del tutto simile al processo di stima seguito per il *test di impairment* (così come previsto dallo Ias n. 36);

- l'operazione di conferimento che determina lo storno contabile dell'avviamento è di natura fiscalmente neutrale e, come tale, non può costituire un'ipotesi di realizzo di plusvalenze e minusvalenze in capo al soggetto conferente. Pertanto, in virtù del principio di neutralità, il soggetto conferente deve conservare, in relazione all'asset avviamento, il medesimo regime fiscale di deduzione applicabile *ante conferimento*.

In capo al conferitario, solo laddove vi siano i presupposti per l'iscrizione *ex novo* di una posta a titolo di avviamento, si potrà optare per il regime di riallineamento limitatamente a tali maggiori valori.

La tesi dell'Agenzia delle Entrate non è apparsa, sin da subito, convincente, poiché se l'avviamento è trasferibile dal punto di vista civilistico non si vede perché non lo debba essere anche fiscalmente. Va inoltre segnalato che la stessa circ. n. 8 ammette che l'avviamento possa essere stato acquisito dalla società ora conferente a titolo oneroso, e quindi iscritto e dedotto dalla medesima, per cui non si comprende perché non si debba considerare avvenuto a titolo oneroso anche il conferimento del ramo d'azienda comprendente l'avviamento verso altro soggetto. Detto ciò, va segnalato che volendo aderire alla tesi delle Entrate si avrà un doppio binario valutativo: per la conferente esisterà ancora la posta avviamento sotto il profilo fiscale, ma non dal punto di vista civile poiché essa posta sarà stata tramutata in partecipazione. La conseguenza è che il valore civile della partecipazione comprende l'avviamento, mentre il valore fiscale non lo comprende. In capo alla conferitaria, invece, si avrà un ramo

aziendale formato civilisticamente anche dalla posta avviamento, mentre fiscalmente esso non esisterà.

## 2. La posizione dell'Aidc

Come detto, la posizione della norma di comportamento Aidc n. 181 (2) si pone in una direzione diametralmente opposta a quella dell'Amministrazione finanziaria e sviluppa una analisi civilistico-fiscale molto attenta in relazione al trattamento della posta iscritta a titolo di avviamento basandosi su un concetto logico-sistematico e cioè quello in base al quale l'operazione di conferimento trasferisce uno o più elementi patrimoniali alla società conferitaria che riceve in cambio una partecipazione in quest'ultima. Il caso analizzato è esattamente quello approcciato anche dall'Amministrazione finanziaria e cioè il conferimento di un'azienda in relazione alla quale, a seguito di precedenti operazioni straordinarie, nella contabilità del conferente sia stata iscritta una posta a titolo di avviamento di detta azienda.

La prima riflessione contenuta nella norma riguarda la caratteristica intrinseca dell'avviamento rilevando come lo stesso non sia un elemento che può circolare autonomamente ma una qualità dell'azienda, inscindibile dalla stessa e che si trasferisce necessariamente insieme ad essa.

Muovendo da questo presupposto, l'associazione afferma che, analogamente a quanto avviene nel caso della cessione, in sede di conferimento quello che viene rilevato nella contabilità del conferitario è quindi il medesimo avviamento che già sussisteva in capo al conferente, vale a dire la medesima "qualità" dell'azienda, anche se tale avviamento viene iscritto nella contabilità del conferitario per un valore diverso (superiore o inferiore) da quello al quale era iscritto nella contabilità del conferente.

Viene poi esaminato l'aspetto più prettamente tributario legato al trattamento della posta iscritta a titolo di avviamento analizzando, del pari, le conseguenze che possono generarsi in relazione alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 176, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, in base al quale, in applicazione del regime di neutralità fiscale, il soggetto conferitario "subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda" conferita.

Sul punto, viene ricordato come il D.M. 25 luglio 2008, attuativo della disciplina del riallineamento, nell'indicare che l'opzione può esercitarsi con riferimento alle differenze tra il valore contabile di "immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi", implica che il valore fiscalmente riconosciuto dell'avviamento presso il conferente sia attribuito ai beni (compreso l'avviamento) iscritti dal conferitario, in dipendenza dell'operazione.

Dalla lettura combinata delle disposizioni di legge, quella primaria e quella attuativa, emerge dunque come non vi è nessuna preclusione espressa alla circostanza che la posta denominata avviamento possa avere una diversa rilevanza fiscale nel momento in cui avviene il passaggio di una azienda o di un ramo di azienda tra due soggetti.

A ulteriore rafforzamento di tale concetto, viene ribadito nella norma di comportamento che questa conclusione è coerente con il regime delle cessioni di azienda di cui all'art. 86 del Tuir, il quale prevede che la parte di prezzo pagata imputabile all'avviamento concorra a formare la plusvalenza unitaria del venditore.

Una volta verificato il principio della diversità di valori iscritti nella contabilità del conferente e in quella del cessionario, in termini di valori fiscalmente riconosciuti, si genera esclusivamente un disallineamento tra valore civilistico e costo fiscale, da gestire con le medesime modalità che, in caso di disallineamento di valori, si applicano per qualunque altro elemento dell'attivo. Il conferitario, inoltre, nel rispetto del principio di neutralità fiscale del conferimento sancito dall'art. 176 del Tuir, potrà dedurre fiscalmente l'ammortamento dell'avviamento per lo stesso importo e con gli stessi limiti che trovavano applicazione in capo al conferente.

Pertanto, il conferitario potrà decidere se procedere al riallineamento dei valori in questione mediante le opzioni che sono offerte dall'ordinamento tributario in termini generali ovvero mediante l'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 185/2008. In ogni caso, la "separazione" delle posizioni tra soggetto conferente e conferitario ai fini del trattamento fiscale della posta avviamento non trova ragione di essere né in termini di applicazione delle regole di carattere civilistico né, come esaminato, sotto l'aspetto prettamente tributario. È dunque auspicabile che anche l'Amministrazione finanziaria, alla luce di una riflessione così puntuale della dottrina, torni a valutare la propria posizione giungendo a conclusioni diverse da quelle delineate nella circ. n. 8 del 2010.

---

**Note:**

(1) Cfr. E. Zanetti, Conferimento d'azienda con avviamento fiscalmente riconosciuto in capo al conferente, in "il fisco" n. 14/2010, fascicolo n. 1, pag. 2137.

(2) Cfr. anche F. Dezzani-L. Dezzani, Conferimento della voce avviamento presente presso la conferente: interpretazioni contrastanti, in questo numero della Rivista, fascicolo n. 1, pag. 4121.